

CIRCOLARE N. 36  
16 DICEMBRE 2011

---

**L'utilizzo di beni dell'impresa da parte di soci  
e familiari  
Comunicazione all'Agenzia entrate**

---

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Il **D.L. n. 138/2011 agli articoli da 36-terdecies a 36-duodevicies** ha introdotto l'obbligo di **comunicazione** all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai **beni dell'impresa (beni di qualsiasi natura) concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore**.

Lo scopo è quello di evitare l'intestazione fittizia di beni alle imprese e contrastare così il godimento di beni dell'impresa a favore di soci o familiari dell'imprenditore, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato.

Tale scopo è stato perseguito dal legislatore da un lato attraendo a tassazione come reddito diverso in capo ai soggetti utilizzatori la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa, dall'altro prevedendo l'indeducibilità in capo alla società o all'imprenditore dei costi relativi ai suddetti beni.

Per facilitare l'attività di controllo, il legislatore ha introdotto l'obbligo di Comunicazione all'Agenzia entrate dei dati concernenti i beni stessi concessi in godimento.

Si precisa che la norma fa riferimento ai beni "*dell'impresa*" per cui le disposizioni in argomento non dovrebbero rilevare per le società semplici cd. "di godimento" che non rivestono la qualifica di imprenditore, né per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo.

Di seguito, con riferimento agli effetti in capo agli utilizzatori ed in capo alla società, nonché con riguardo all'obbligo di Comunicazione, forniamo alcune prime indicazioni operative, in attesa di un auspicato chiarimento interpretativo da parte dell'Agenzia entrate.

## **1. La tassazione in capo ai soggetti utilizzatori**

Come anticipato, viene prevista una nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67 comma 1 lett. h-ter del D.P.R. n. 917/1986) tassato in capo alla persona fisica utilizzatrice dei beni sociali, che viene determinato in misura pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo annuo pattuito.

In termini pratici, il corrispettivo per l'uso da parte dei soci dei beni sociali deve essere parametrato al valore di mercato del diritto di godimento, che andrà determinato secondo le regole dell'art. 9 comma 3 del D.P.R. n. 917/1986. Tale ultima disposizione consente di determinare il valore normale di beni e servizi facendo riferimento, tra l'altro, a listini, tariffe e mercuriali.

Una interpretazione letterale della norma porta ad affermare che, in assenza di corrispettivo pattuito, l'imposizione quale reddito diverso in capo al socio o familiare utilizzatore riguardi l'intero valore di mercato del diritto di godimento.

Naturalmente, se il bene è concesso in godimento per una frazione di anno, il raffronto deve essere debitamente proporzionato.

La nuova disposizione non dovrebbe operare con riferimento a quei soggetti che, pur soci o familiari utilizzatori di beni sociali, risultano anche essere dipendenti della società o dell'imprenditore ovvero amministratori della società. In questo caso si ritiene debba prevalere la qualifica di dipendente od amministratore, nel qual caso l'utilizzo dei beni è disciplinato dall'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 che, in materia di lavoro dipendente, contempla la tassazione del compenso in natura eventualmente attribuito.

Naturalmente dovrà essere prevista la relativa tassazione del compenso in natura in capo al dipendente o all'amministratore.

## 2. L'indeducibilità dei costi per il concedente

Il legislatore è intervenuto prevedendo anche l'indeducibilità in capo all'impresa concedente dei costi relativi ai beni che, pur non fuoriuscendo dal regime di impresa, vengono tuttavia concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato (quindi senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello derivante da una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli).

I costi indeducibili sono quelli relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento, per cui a titolo esemplificativo si possono menzionare:

- le quote di ammortamento
- i canoni di leasing o noleggio
- le spese di manutenzione
- le altre spese di gestione.

## 3. La Comunicazione all'Agenzia entrate

Come previsto dall'art. 36-sexiesdecies dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011, l'impresa concedente (o il socio od il familiare) devono comunicare all'Agenzia entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Con Provvedimento del 16 novembre 2011, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di Comunicazione.

Tale Comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi dovrebbe trattarsi di una comunicazione da rendere *una tantum*, sino a successiva variazione).

Pertanto, entro il **31 marzo 2012** occorrerà presentare una specifica comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l'utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

La comunicazione deve essere effettuata:

- per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
- o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della *holding* utilizzano una vettura intestata ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

### Contenuto

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;

- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

### **Beni monitorati**

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- autovetture (numero di telaio)
- altri veicoli (numero di telaio)
- unità da diporto (lunghezza in metri)
- aeromobili (potenza del motore in KW)
- immobili (Comune di ubicazione e identificativi catastali)
- altro (altre tipologie di beni che rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000 al netto dell'imposta)

Per esigenze di semplificazione, è stato quindi escluso l'obbligo della comunicazione con riferimento ai beni concessi in godimento diversi da quelli da indicare nelle categorie "autovettura", "altro veicolo", "unità da diporto", "aereomobile", "immobile" e pertanto da indicare nella categoria "altro", quando il loro valore non sia superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Nella comunicazione vanno indicati anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Il riferimento alla "*società concedente*" dovrebbe quindi restringere l'obbligo di comunicazione agli apporti effettuati nei confronti delle sole società che abbiano dato in concessione ai soci un bene. Nel qual caso, comunque, dovrebbero essere monitorati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni.

**Su specifica richiesta dei clienti**, lo Studio provvederà ad inviare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Vista la delicatezza della questione, **nel caso di utilizzo privato di un bene sociale o dell'impresa**, si invita la gentile Clientela a contattare lo Studio allo scopo di valutare la propria posizione per **l'obbligo in scadenza il prossimo 31 marzo 2012**, in attesa comunque di auspicati chiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia entrate.